

17. CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI.

Nel merito della problematica inerente l'espletamento delle pratiche afferenti il Certificato di Prevenzione Incendi, possono verificarsi due casi:

- A) Il caso in cui il professionista sia incaricato del solo espletamento delle procedure di cui sopra - per un edificio esistente, sottoposto a controllo V.V.F.
- B) Il caso in cui il professionista sia incaricato di una prestazione professionale completa di Progetto e Direzione Lavori per un edificio sottoposto a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, (ove dunque la richiesta di C.P.I. sia da intendersi quale prestazione accessoria alla progettazione).

In entrambi i casi si propone che la prestazione di richiesta C.P.I. sia compensata a discrezione, secondo quanto di seguito indicato al p.to 17.1.

Nel secondo caso, tale competenza andrà a sommarsi agli onorari consueti per Progetto e Direzione Lavori.

17.1 CONSULENZE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI - TARIFFE FINALIZZATE AL RILASCIO DEL C.P.I.

Prospetto relativo al metodo di calcolo per la determinazione tariffaria di prestazioni professionali relative ai progetti da presentare ai comandi V.V.F. per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (legge 577/82) - Pratiche di "esame - progetto".

Nell'espletamento del proprio incarico il professionista è tenuto a redigere in forma grafica e/o scritta l'esatto e preciso stato di progetto relativamente alle strutture edilizie, destinazione d'uso, impianti rilevanti ai fini della Prevenzione Incendi con evidenziazione della rispondenza delle situazioni, condizioni ai requisiti e prescrizioni dettate dalle norme vigenti in materia di Prevenzione Incendi.

Le prestazioni in oggetto vanno computate a discrezione, secondo l'articolo 5 della Tariffa vigente (Legge 143/49); il metodo di calcolo proposto quantifica l'entità di tale discrezione.

1) Fasi in cui si può schematizzare la prestazione complessiva

- a)
 - 1) Sopralluoghi preliminari per l'individuazione delle varie attività soggette secondo il D.M. 16.02.1982;
 - 2) Individuazione delle norme e delle prescrizioni particolari per le singole attività;
- b) Compilazione della documentazione occorrente per la richiesta dell'esame progetto.

2) Valutazione dei compensi

Si adotta la seguente formula

$$C = F(1 + S + N) a$$

dove:

C = compenso risultante;

F = coefficiente fisso indipendente dalla complessità dell'incarico e valutato in L.700.000;

S = $A/1.000$ (dove A è la superficie dell'attività espressa in mq);

N = numero di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, secondo il D.M. 16.02.82;

a = coefficiente di aggiornamento ISTAT da adottarsi costante per ogni anno, pari a quello del gennaio dell'anno in corso diviso per l'indice del gennaio 1989.

3) Eventuali correzioni dei compensi calcolati

Il metodo proposto al punto 2) rappresenta il valore minimo dei compensi valido in termini generali; negli eventuali casi in cui i valori di A ed N assumessero entità rilevanti si dovrà valutare caso per caso.

Quando per lo studio del progetto siano espressamente richiesti dal committente elaborati progettuali con soluzioni distinte e diverse, il compenso può essere aumentato percentualmente in base all'effettiva prestazione svolta.

4) Oneri non compresi nei compensi calcolati

Da quanto calcolato al punto 2) sono espressamente esclusi:

- rilievi metrici e/o le restituzioni grafiche, che verranno computati a vacazione;
- l'eventuale progettazione esecutiva e/o la direzione lavori delle opere di adeguamento da valutare a percentuale in conformità alla tariffa professionale;
- i compensi accessori che dovranno essere esposti in conglobamento in conformità agli artt.4, 6 e 13 T.P.